



CITTA' DI TORINO
S.C. GABINETTO DEL SINDACO
U.O. COORDINAMENTO COMUNICAZIONE
DI ENTE



URP - INFORMACITTÀ
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Piazza Palazzo di Città 9/a - 10122 TORINO
Tel. 011 011 23010 - 011 011 23014
Fax 011 011 23007

INTERPELLANZA DEL CITTADINO

OGGETTO:

ADEGUAMENTO del REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO MORTUARIO E DEI CIMITERI N. 264, ALLA LEGGE REGIONALE 11 marzo 2015, n. 3, "Disposizioni in materia di semplificazioni", ART. 51 (Modifiche alla L.R. 20/2007 - Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri). Questa colpevole omissione della necessaria Deliberazione del Consiglio Comunale di Torino si protrae da ormai sette anni!!

Il sottoscritto **Gabriele RACANELLA**

nato a: _____ il: _____

iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Torino oppure

residente a Torino dal in
(deve essere residente da almeno sei mesi) (Indirizzo)

codice fiscale:

recapito telefonico:

e-mail:

dichiara

di non ricoprire cariche elettive né cariche in organi esecutivi di livello nazionale, regionale e locale

di non aver presentato altre interpellanze nel corrente anno oppure

di aver presentato n interpellanze del cittadino nel corrente anno

PREMESSO CHE

- L'ultimo adeguamento del REGOLAMENTO n. 264 PER IL SERVIZIO MORTUARIO E DEI CIMITERI del Comune di Torino alla Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 20 è avvenuto con la DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE del 16 aprile 2008 n. mecc. 2008 00127/064.
- La macroscopica e colpevole negligenza omissiva delle Giunte Comunali della Città di Torino che si sono susseguite dal 2015 nella guida politica, ha determinato il mancato adeguamento del sopracitato REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO MORTUARIO E DEI CIMITERI N. 264, alle importantissime e sostanziali novità introdotte dalla Legge Regionale 11 marzo 2015, n. 3, Disposizioni in materia di semplificazioni, ART. 51 - (Modifiche alla Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 20. Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri).

- Tale omissione comporta la perdita di numerosi diritti, fondamentali e semplificatori, per le pratiche di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri, che sono stati implementati a favore dei Cittadini, creando disparità peggiorative del trattamento di noi torinesi rispetto al resto del territorio regionale.
Cito come esempio, tra i moltissimi, il COMPORTAMENTO ESEMPLARE DEL COMUNE DI IVREA.
- Nel testo aggiornato della Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 20 TESTO COORDINATO, reperibile sul sito Arianna della Regione Piemonte, che è il principale riferimento giuridico del Regolamento Comunale 264, sono stati variati rispetto al precedente:
 - l'articolo 2 comma 2, dove è stata aggiunta alla disciplina delle norme non espressamente previste, la Legge 130/2001, oltre al DPR 285/1990 *(ormai inappropriato per queste materie, meramente normativo, emanato ben 11 anni prima della legge sull'affidamento privato e alla dispersione in natura delle ceneri ma ancora, di fatto, esclusivamente e risolutamente utilizzato nei rapporti con i sottomessi Cittadini torinesi.)*
 - è **introdotto l'art. 2 bis** che, al punto a) prescrive come ulteriore modalità per la concessione dell'autorizzazione dall'Ufficiale di Stato Civile alla cremazione, una **"DICHIARAZIONE RESA DAL DEFUNTO AL COMUNE DI RESIDENZA"** e al punto c) inserisce invariata la frase, pragmatica e di buon senso, presente nella Legge Nazionale 130/2001 **"DI QUALSIASI ALTRA ESPRESSIONE DI VOLONTÀ"**.
 - introduce infine con l'art. 2 ter, in ottica di assoluta semplificazione e chiarezza normativa, a completamento del punto 2 bis, la creazione in ogni Comune, di un "apposito registro" in cui sono iscritti coloro che esprimono la propria volontà alla cremazione.
- Ciò premesso è ovvia, è palese, è chiarissima l'inadeguatezza totale degli articoli 34 e 34 bis e parziale degli articoli 36 e 37, del Regolamento n. 264 che facevano riferimento, con buona approssimazione alla prima stesura della Legge Regionale 20/2007 la quale a sua volta, sempre nella prima versione, ricalcava le disposizioni del DPR 285/1990.
Tant'è che il Regolamento di polizia mortuaria in uso, al punto 3 dell'articolo 34 (documenti necessari per la domanda di cremazione) neppure cita, snobbandola, la Legge regionale 20/2007, ma si limita a prescrivere la documentazione da presentare richiamando il solo DPR del 1990.
In estrema sintesi, le modifiche approvate dalla Giunta Regionale nel 2015 introducono notevoli e favorevoli aggiunte alle tre vecchie "opzioni" previste nel DPR che erano:
 - testamento olografo pubblicato, - iscrizione ad una So.Crem - dichiarazione sostitutiva di atto notorio dei congiunti *(che anche la Legge 130/2001 considera come dichiarazione di "ultima ratio")*.
 Gli articoli 2, 2bis e 2 ter della legge Regionale 20/2007 (TESTO COORDINATO), invece aggiungono un fondamentale principio semplificatore ripreso dalla Legge nazionale 130/2001 nella frase guida "qualsiasi altra espressione di volontà", citata anche nell'esemplare sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. II-bis, 4 aprile 2013, n. 3407, introducendo l'oculata "dichiarazione resa direttamente dal defunto al Comune di residenza".
- Ed è questo un deplorabile "buco" legislativo inevaso dal 2015 nella Città di Torino e invece già concluso negli altri, più virtuosi Comuni della Regione Piemonte.
In merito si segnala anche il recente intervento del Difensore Civico Regionale per l'attivazione della "dichiarazione resa al Comune" e del "registro delle cremazioni" finora colpevolmente ignorate dal Comune di Torino.
E nel mentre noi Cittadini Torinesi siamo costretti ad aderire, con un ulteriore e maggior costo, alla Società privata Socrem aggiungendo un'altra "tassa" sui già costosi funerali.

Per esautività della premessa, nessuna delle modificazioni ed integrazioni finora approvate con deliberazioni del Consiglio Comunale, che riporto in corsivo di seguito, fanno riferimento alle modifiche introdotte dalla sopraccitata L.R. del 11 marzo 2015 n.3, art 51.: data 11 ottobre 1999 (mecc. 9906143/40), esecutiva dal 15 novembre 1999. Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 20 maggio 2002 (mecc. 2002 01347/040), esecutiva dal 3 giugno 2002, 17 gennaio 2005 (mecc. 2004 04150/040), esecutiva dal 31 gennaio 2005, 16 gennaio 2006 (mecc. 2005 12084/040), esecutiva dal 30 gennaio 2006, 16 aprile 2008 (mecc. 2008 00127/064), esecutiva dal 29 aprile 2008, 17 settembre 2012 (mecc. 2012 03820/064), esecutiva dal 1 ottobre 2012, 14 gennaio 2013 (mecc. 2012 05781/064), esecutiva dal 28 gennaio 2013, 20 gennaio 2014 (mecc. 2013 04408/002), esecutiva dal 3 febbraio 2014, 28 luglio 2014 (mecc. 2014 03049/024), IE esecutiva dall'11 agosto 2014, 20 aprile 2015 (mecc. 2015 01218/064), IE esecutiva dal 4 maggio 2015, 5 ottobre 2015 (mecc. 2015 01148/002), esecutiva dal 19 ottobre 2015, 14 marzo 2016 (mecc. 2015 06118/064), esecutiva dal 28 marzo 2016, 30 marzo 2017 (mecc. 2017 00883/024), esecutiva dal 15 aprile 2017, e 26 febbraio 2018 (mecc. 2018 00568/024), esecutiva dal 12 marzo 2018. -----

ai sensi dell'art. 11 bis del Regolamento Comunale, n. 297

INTERPELLA

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

Come e quando, IL SINDACO e L'ASSESSORE COMPETENTE intendono agire per adeguare il "REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO MORTUARIO E CIMITERI" N. 264 alle significative modifiche, al momento ancora totalmente ignorate dal Comune di Torino, introdotte dalla Legge Regionale 11 marzo 2015, n. 3 "Disposizioni in materia di semplificazioni", ART. 51 (Modifiche alla L.R. 20/2007 - Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri) ??

Ovvero quali sono/sono state/ le motivazioni e/o gli interessi particolari che si celano dietro questa ormai sistematica (settennale!!) negligenza ??

FIRMA
.....

Torino, 29 settembre 2022

INVIATA TRAMITE PEC all'indirizzo Presidenza.ConsiglioComunale@cert.comune.torino.it

Atto firmato alla presenza del funzionario addetto al ritiro

Documento _____

del _____

Intestato a _____

Torino,

Informativa sul trattamento dati personali - art. 13 Regolamento Europeo UE 2016/679

Titolare del trattamento è la Città di Torino - Piazza Palazzo di Città 1 - 10122 Torino. Per il trattamento in questione è designato il Direttore del Servizio Centrale Gabinetto del Sindaco e i Direttori delle strutture che per competenza tratteranno i dati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) della Città di Torino, dott. Roberto Breviaro, è contattabile all'indirizzo e-mail: rp-d-privacy@comune.torino.it. Il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente alla gestione del procedimento inerente alla presente richiesta, in relazione alle attività previste dalle norme vigenti ed all'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri (art. 6 par. 1 del GDPR). Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter dar corso alla richiesta. I dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, con modalità sia digitale che manuale, da soggetti autorizzati. Saranno conservati per cinque anni dalla conclusione del procedimento; dopo tale termine si potrà procedere allo scarto nei tempi e nei termini autorizzati dal competente organo del Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi del D.lgs. 42/2004. Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), di portabilità (art. 20), di opposizione (art. 21). La Città non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali automatici (art. 22). Tutti i diritti sono esercitabili in qualsiasi momento ricorrendo ai contatti sopra indicati. In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il reclamo all'Autorità Garante della Protezione dei Dati Personali, www.garanteprivacy.it

